

elaborato n. 02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO

SERVIZIO DI:

DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE -
DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ
ALER O DA ESSA GESTITI

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Durata 3 ANNI

Numero lotti 3

Tipologia SERVIZI

Tipo di contratto A MISURA

Bergamo, 25/06/2024



Il Progettista
Per. Ind. Mauro Lavelli

Mauro Lavelli

ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 – PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 – PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164

Sommario

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
3. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA	5
4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
5. DURATA DELL'APPALTO	5
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	5
7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ ESECUTORE	6
8. DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	8
10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) non applicabile	9
12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	9
13. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO.....	9
CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE	10
14. GARANZIA DEFINITIVA	10
15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	11
CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	12
16. NORME DI SICUREZZA.....	12
17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE	12
18. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA.....	12
19. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	13
20. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO	13
21. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO.....	14
22. TERMINI PER L' ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO	14
23. PROROGHE	14
24. SOSPENSIONI.....	15
25. PENALI	16
26. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA	17
27. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE	18

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA	19
28. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	19
29. PAGAMENTI IN ACCONTO.....	19
30. PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI	20
31. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	20
32. RITARDO NEI PAGAMENTI	21
33. REVISIONE PREZZI	21
34. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	21
35. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	22
CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	23
36. SUBAPPALTO	23
37. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	25
38. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	26
39. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA.....	26
CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO	27
40. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE	27
41. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	27
42. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	28
43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO.....	30
CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	33
44. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO	33
45. VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	34
CAPO 10. NORME FINALI	34
46. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	34
47. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	35
48. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ (applicazione sospesa con DELIBERAZIONE N° XII/2388 Seduta del 28/05/2024)	35
49. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	35
50. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	35
ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI.....	36

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione negli edifici e nelle aree costituenti il patrimonio di ALER Bergamo Lecco Sondrio negli stabili di proprietà dell'ALER Bergamo Lecco Sondrio o da essa gestiti nel territorio delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio, per la durata di tre anni, articolato in tre lotti funzionali a valere sui fondi di bilancio della stazione appaltante ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. Codice).
2. Il codice CPV è il 90670000-4.
3. Le attività oggetto del servizio saranno richieste secondo necessità e verranno disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto (cd. DEC) in accordo con il RUP. Le operazioni eseguite saranno contabilizzate **"a misura"**, sulla scorta dell'Elenco Prezzi allegato al progetto d'appalto.
4. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice Civile (cd. CC).

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
 - Codice dei Contratti pubblici: D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice);
 - TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
 - DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;
 - DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ITP: dell'idoneità tecnico-professionale;
 - SA: la Stazione Appaltante;
 - Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
 - RUP: Responsabile Unico del Progetto;
 - DEC: Direttore per l'esecuzione del contratto;
 - CdP: Certificato di Pagamento;
 - MDO: manodopera;
 - CC: Codice Civile;
 - CP: Codice Penale;
 - CPC: Codice di procedura civile;
 - CPP: Codice di procedura penale;
 - CCII: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

- CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato in € **322.872,04**, al netto dell'IVA, di cui € 9.404,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito dettagliato:

LOTTI		A			B	IMPORTO A BASE DI GARA A + B
		SERVIZIO a misura			ONERI SICUREZZA a misura	
		soggetto a ribasso			non soggetti a ribasso	
1	Bergamo e provincia	148.098,00	* di cui manodopera	88.858,80	4.442,94	152.540,94
2	Lecco e provincia	98.730,00		59.238,00	2.961,90	101.691,90
3	Sondrio e provincia	66.640,00		39.984,00	1.999,20	68.639,20
TOTALE		313.468,00		188.080,80	9.404,04	322.872,04

L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo per l'esecuzione del servizio (totale colonna A) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (totale colonna B), non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.

2. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell'art. 41 del Codice, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed è pari a euro 188.080,80. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
3. La percentuale di incidenza della manodopera è pari al 60% ed è stata calcolata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.
Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto è il seguente: codice CNEL K511 (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi).

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura" come meglio esplicitato all'art. 1 comma 3 del presente capitolato.

5. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in **anni n. 3 (tre)**, pari a mesi n. 36 (trentasei).

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ ESECUTORE

1. L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione del servizio, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione del servizio medesimo.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del contratto o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna del servizio al collaudo definitivo (verifica di conformità), fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

8. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;
 - b) il Progetto d'appalto;

- c) l'Elenco Prezzi Unitari di riferimento;
- d) il DUVRI;
- e) le Polizze di Garanzia;
- f) l'Offerta Tecnica;
- g) l'Offerta Economica;
- h) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- i) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, ancorché non materialmente allegato;
- j) il Codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:
<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/>

2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a:

- a) D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (cd. Codice)
- b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
- c) L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- d) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- e) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- f) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- h) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
- i) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
- j) D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- k) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- l) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche
- m) Codice Civile e Penale;
- n) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente;
- o) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- p) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
- q) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
- r) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- s) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell'esecuzione dei servizi.
3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso del servizio, che abbiano attinenza con il servizio previsto e siano ad esso applicabili *ratione temporis*.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'Appaltatore deve tenere conto che il servizio si esegue in stabili abitati. Pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'inquinato, anche attraverso adeguata cartellonistica, circa la programmazione del servizio.
2. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
3. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del servizio e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a ultimazione del servizio. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché non si creino danni ai beni contigui; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire:
 - la fedele esecuzione del progetto e l'osservanza degli ordini impartiti dal DEC in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio sia eseguito conformemente al progetto ed alla perfetta regola dell'arte. L'appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al DEC, ove necessari, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso, l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
 - le responsabilità sulla non rispondenza del servizio eseguito rispetto a quello progettato o previsto dal capitolato;
 - la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso;
 - richiedere tempestivamente, prima della realizzazione del servizio, presso i soggetti diversi dalla SA (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente al servizio medesimo, tutti gli eventuali permessi necessari e a seguire le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza;
 - l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in

materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di impiego dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell'appaltatore. Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
 - il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovrà essere giustificato attraverso la consegna al DEC della 4^a copia del formulario;
 - il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
 - ogni altro onere atto a rendere eseguibile il servizio di che trattasi, intendendosi espressamente accettato da parte dell'appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree al momento della consegna.
2. In caso di danni causati da forza maggiore, i ripristini sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) non applicabile

12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, IVA esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

13. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCII, l'appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni

del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 si applica, in deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice, l'art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1 del CCII si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del CCII.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

14. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 106 e all'art. 117 del Codice.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di servizi pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione del servizio.
4. La stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
5. Ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
6. La Stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore del servizio, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 co. 10 del Codice, costituisce e consegna alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, un'adeguata polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto d'appalto, a copertura di tutti i rischi:
 - di **Responsabilità civile verso terzi (RCT)** per danni cagionati a terzi, qualsiasi siano, in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 euro, senza alcun limite di risarcimento per singola persona, per cose e/o animali e prevedere, tra le altre condizioni, anche le estensioni a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, soci, volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino, a qualsiasi titolo, all'attività oggetto del presente appalto;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - di **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'appaltatore si avvalga), in relazione a tutte le attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 euro per sinistro e 2.000.000,00 euro per persona.
2. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la stazione appaltante e/o i suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
3. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione

appaltante.

6. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

16. NORME DI SICUREZZA

1. Il servizio oggetto dell'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquilinato residente. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. L'appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato.
3. L'appaltatore deve prevedere tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del servizio di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa per l'utenza residente.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
5. L'appaltatore garantisce che i servizi, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti secondo il criterio "*incident and injury free*".

17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità tecnico-professionale (cd. ITP), nel rispetto di quanto previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
2. L'Appaltatore predispone altresì l'adeguamento del proprio DVR, in funzione dei contenuti del DUVRI allegato al progetto d'appalto, nonché, ove necessario, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere presentata prima della data fissata per la consegna del servizio.

18. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento del servizio, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'appaltatore è obbligato a:
 - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, i piani e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
 - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare

riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;

- mantenere, nei luoghi di svolgimento del servizio, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;
 - dotare tutto il personale operante (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
 - comunicare tempestivamente alla SA e al DEC qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo;
 - comunicare tempestivamente alla SA e al DEC gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione del servizio dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni;
 - organizzare riunioni periodiche per la sicurezza;
 - dimostrare alla SA l'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare.
3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

19. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la direzione, la supervisione e il controllo dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante si avvale di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, affinché il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
3. Il DEC interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

20. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo "ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA", prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore deve altresì:
 - informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la **verifica dei sottoservizi attivi**, concordando con gli enti medesimi e con il eventuali modalità di gestione delle interferenze. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate e al DEC. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate unico responsabile è l'appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.

- attivarsi in tempo utile per l'**ottenimento delle autorizzazioni** eventualmente necessarie all'avvio del servizio, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni da queste impartite.

21. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. La consegna del servizio all'esecutore avviene da parte del DEC, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c) dell'allegato II.14 del Codice.
2. Il DEC comunica all'esecutore, con congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare il servizio in argomento sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto.

22. TERMINI PER L' ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'esecutore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica l'ultimazione per iscritto al DEC.
2. Qualora l'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
3. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

23. PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 121 comma 8 e 11 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC ovvero acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio del servizio, della sua

mancata regolare o continuativa conduzione o della sua ritardata ultimazione:

- le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla relativa revoca;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
- il rifacimento del servizio o di parti di esso, a seguito di ordine impartito dal DEC, a causa della mancata accettazione del medesimo;
- le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
- le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

24. SOSPENSIONI

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:
 - quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DEC compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse da parte del RUP.
2. Il DEC dispone la sospensione del servizio, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dell'allegato II.14 del Codice riportando:
 - le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;
 - lo stato di avanzamento del servizio, la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa del medesimo e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.
3. L'Appaltatore, solo in caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse per un periodo prolungato, può richiedere la sospensione del servizio.
4. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
5. Qualora la sospensione (o le sospensioni) duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all'ANAC.
7. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione del servizio ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio, il DEC redige il verbale di ripresa del servizio, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.
8. Quando, a seguito della consegna del servizio, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di servizio eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale del servizio non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.
9. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni del servizio, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del servizio; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sugli atti contabili.
10. Se le sospensioni del servizio, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del Codice.

25. PENALI

1. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato saranno applicate le penali di seguito previste.
2. Il DEC provvederà senza indugio a contestare all'appaltatore le non conformità rilevate, assegnando al medesimo un tempo massimo di n. 7 giorni naturali e consecutivi per l'adempimento del servizio o il suo ripristino.
3. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine di cui al punto 2, il DEC procede con il calcolo delle penali.
4. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempimento.
5. I servizi contestati possono riguardare:
 - servizi totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti;
 - servizi eseguiti in ritardo rispetto al termine stabilito dal DEC per ogni intervento dell'Ordine di Intervento;
 - servizi eseguiti in maniera difforme dalle prescrizioni tecniche.
6. Prima dell'eventuale applicazione delle penali, le inadempienze e le irregolarità riscontrate nel trimestre saranno contestate all'Appaltatore mediante l'invio di specifica comunicazione, via PEC, entro 15 giorni naturali consecutivi dal termine del trimestre di riferimento. L'Appaltatore avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni da trasmettere entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento delle suddette contestazioni. Il DEC proporrà al RUP l'accoglimento o meno dell'istanza.
7. Qualora l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
8. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore. Le penali vengono applicate previa verifica

del DEC e seguita da contestazione, come segue.

9. Le penali per il mancato adempimento dei singoli Ordini di Intervento vengono quantificate a misura per ogni tipologia di lavoro non effettuato, eseguito in modo non conforme o eseguito in ritardo, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INADEMPIENZA	u.m.	Penale
Operatore sprovvisto di cartellino di riconoscimento	per ogni contestazione	50,00
Mezzi e/o macchine non a norma		200,00
Mancata applicazione delle prescrizioni tecniche		1.000,00
Mancato rispetto del termine fissato dal DEC per ogni singolo Ordine di Intervento:		
• Intervento Urgentissimo	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	500,00
• Intervento Urgente		400,00
• Intervento Normale		250,00
Mancato avvio dei servizi seguente il verbale di consegna		1‰ (uno per mille) sull'intero ammontare netto contrattuale
Mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio (artt. 122 comma 4 e 126 comma 1 del Codice)		
Mancata ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione		
Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per la messa in sicurezza delle aree rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad avvenuta messa in sicurezza delle aree.		
Mancato sgombero e mancata pulizia completa e radicale delle aree interessate dai servizi, a conclusione dei medesimi. Qualora l'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere d'ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all'appaltatore. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad avvenuto sgombero e pulizia delle aree.		
Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per il ripristino di servizi non accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, solo ad avvenuta sistemazione dei servizi contestati.		

10. Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'appaltatore.
12. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

26. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA

- La SA compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dei servizi o di parte di essi, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di servizio già controllate.
- Qualora durante un'ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza, verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione del servizio e all'allontanamento delle ditte operanti.
Al ricevimento della comunicazione, l'appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell'avvenuto adempimento.

La sospensione del servizio per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Il servizio sospeso potrà riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del RUP e del DEC. Le sospensioni del servizio per motivi di sicurezza dovrà essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. Il RUP e/o il DEC procederanno ad effettuare accertamenti sul personale operante, in particolare in relazione a:
 - l'identità degli addetti a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
 - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze", con i nominativi indicati nei piani di sicurezza dell'appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
 - l'aggiornamento dei piani di sicurezza dell'appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;
4. Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, il DEC verifica la presenza dei subcontraenti autorizzati, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità del servizio eseguito in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

27. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1. Richiamando l'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso del servizio si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Restano a carico dell'esecutore:
 - a. l'adozione di tutte le misure e di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da caso fortuito o di forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. L'esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno.
5. L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

28. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'istituto dell'anticipazione contrattuale, previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto.

29. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti sono effettuati **trimestralmente**.
2. Il DEC, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal termine del trimestre, adotta la contabilità.
3. Il DEC la trasmette tempestivamente la contabilità al RUP per l'emissione del relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell'art. 125 co. 5 del Codice, è emesso contestualmente all'adozione di ogni contabilità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
4. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il CdP all'esecutore per l'emissione della fattura ed alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
5. La liquidazione di cui al punto 4 è subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".
6. L'esecutore dovrà consegnare al DEC, per la sua approvazione ed inserimento in contabilità, **entro lo scadere del trimestre di riferimento, nota informativa per ogni Ordine di Intervento eseguito**, in formato standard **.dcf** riportante:
 - gli estremi dell'Ordine di Intervento, la località e le date dell'effettiva esecuzione del servizio;
 - gli importi dei servizi effettuati, applicando ai prezzi unitari depurati dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta le relative quantità;
 - i relativi costi della sicurezza;
 - l'importo complessivo dell'Ordine di Intervento eseguito.
7. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione contabile:
 - al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - incrementata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - al netto della quota di eventuali penali comminate;
 - al netto della trattenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - al netto degli acconti precedenti già corrisposti.
8. Salvo quando previsto dal co. 5 dell'art. 121 del Codice, qualora il servizio rimanesse sospeso per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione della contabilità e all'emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.

30. PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI

1. Il Conto Finale è compilato dal DEC entro 30 giorni dalla redazione del Certificato di ultimazione del servizio e trasmesso al RUP.
2. Il RUP invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.
3. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.
4. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si intende definitivamente accettato.
5. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
6. Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro 7 giorni dall'emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE provvisorio con esito positivo.
7. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
 - presentazione di cauzione ex art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - presentazione della documentazione di cui agli articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione del DURC;
 - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice e dell'art. 1666 co. 2 del CC.
9. Ai sensi dell'art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il Certificato di verifica di conformità/CRE assuma carattere definitivo.

31. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione d'ufficio da parte della SA dei DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - b) all'assolvimento degli adempimenti prescritti all'articolo "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - c) al rilascio, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, dell'attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante, di cui al successivo comma 3;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del Codice la SA trattiene dal CdP l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'appaltatore a provvedere entro 15 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. Si fa inoltre presente che, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, la SA verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

32. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

33. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la clausola di revisione dei prezzi.
2. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della revisione, si applica il comma 3 lett. b) dell'art. 60 del Codice.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla SA l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione annuale del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
5. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

34. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell'art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

35. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
 - a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione) (art. 120, comma 1, lett. a));
 - b) si rendono necessari servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante.
 - c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione causate da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, denominate "varianti in corso d'opera". Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
 - d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori;
 - e) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie di rilevanza europea fissate all'articolo 14 del Codice;
 - il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;
 - f) le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. Per la definizione di modifica sostanziale e non sostanziale, si rimanda ai commi 6 e 7 dell'art. 120 del Codice;
 - g) se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente

previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto;

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del Codice, in caso di modifiche di cui al precedente comma 1 lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; nel caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
3. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 co.7 e 8. Tuttavia, se comportano servizi non previsti o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'esecutore, e approvati dal RUP.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione dei servizi sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
7. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al co. 1 lett. b) e c) dell'art. 120 del Codice, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia.
8. Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. nello specifico:
 - ai sensi del comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14, la stazione appaltante comunica all'ANAC, tramite l'osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento;
 - ai sensi del comma 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP direttamente ad ANAC, unitamente al progetto di variante, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

36. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza

autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
5. L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intende subappaltare.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica.
7. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
8. L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
9. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
10. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso venisse incrementato, sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa.
11. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori

relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

13. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione:
 - il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato;
 - la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
14. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, per le quali i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
16. Se durante l'esecuzione del servizio l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

37. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 co. 6 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante:
 - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
 - degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
3. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice.

38. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi del co. 11 dell'art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato:
 - all'emissione a termini di contratto dei pagamenti, in seguito al raggiungimento della quota di servizi eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DEC o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al subcontraente, relativi a prestazioni eseguite dal subcontraente medesimo;
 - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l'importo del pagamento e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del sub-contratto comunicato alla SA;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta emissione degli atti contabili l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:
 - la proposta motivata di pagamento;
 - la parte dei servizi eseguiti dal subcontraente;
 - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
 - la dichiarazione del subcontraente che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel pagamento in argomento.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subcontraente, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
 - copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
 - dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza e della manodopera, senza applicazione di alcun ribasso.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

39. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA

1. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del Codice, la SA, per il tramite del RUP e del DEC, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse

umane e strumentali medesime nell'esecuzione dell'appalto.

2. In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i servizi compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dagli Ordini di Intervento.
3. L'accertamento, da parte del DEC, di servizi non eseguiti a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sugli Ordini di Intervento dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice.
4. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE

D'UFFICIO

40. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il DEC o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio.

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione del primo atto utile a riceverla.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

41. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
2. Non costituiscono riserve:
 - le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto degli atti contabili;
 - le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - le contestazioni circa la validità del contratto;
 - le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

- il ritardo nell'emissione del certificato di verifica di conformità/CRE, motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di certificato di verifica di conformità/CRE mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
 4. Ai sensi del co. 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al Codice, le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilità:
 - la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - l'indicazione degli ordini emanati dal DEC, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità previste dal progetto d'appalto;
 - le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DEC che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
 5. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione ex art. 7 co. 4 dell'allegato II.14, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
 6. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni del Codice o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
 7. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
 8. Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell'art. 210 del Codice, il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
 9. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
 10. Ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
 - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
 - alle relazioni riservate sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

42. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dal DEC.

2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l'accordo bonario o la transazione di seguito descritti e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo.
3. In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all'art. 213 del Codice e ai documenti di gara.

ACCORDO BONARIO

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.
5. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
6. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC, acquisita la relazione riservata del DEC, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina.
10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC.
11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
 - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
 - effettuano eventuali ulteriori audizioni;
 - istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
 - formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

13. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della SA.
14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

TRANSAZIONE

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del servizio, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ove previsto dalla norma, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT) esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione del servizio a regola d'arte.
2. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
3. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione del servizio. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico dell'opera ai sensi dell'articolo 216 co. 4 del Codice.
4. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni (o di 20 giorni in casi particolari) decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione.

43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, la SA può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 co. 6 del Codice;
 - con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento

delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a) (soglie fissate all'art. 14 del Codice) e b) (il 15% del valore iniziale del contratto);

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

2. La SA ha altresì facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore (o di revocare l'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- intervenuta decadenza dei requisiti di partecipazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
- mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio del servizio entro i termini prescritti;
- mancato avvio del servizio a seguito dell'intervenuta consegna;
- inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo al rispetto puntuale dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008, dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
- azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso del personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato decreto;

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo "AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA";
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.
- violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI

3. Il contratto può essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il DEC:
 - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
 - formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
 - acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice;
 - comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Il RUP, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali servizi riportati nello stato di consistenza ma non previste né nel progetto approvato né nelle eventuali perizie di variante.
6. Il DEC fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 co. 4 del Codice.

ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

7. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo dei servizi mal eseguiti o non ancora effettuati. Per l'esecuzione di tali servizi la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.
8. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.
9. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera presenti.

10. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
11. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al co. 5 dell'art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice.
12. Risolto il contratto, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di mancato rispetto del termine, la SA provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
13. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
14. Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.
15. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
16. Per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell'art. 124 del Codice, l'art. 216 co. 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori del CCT.
17. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni ex art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la SA procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

44. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Intervenuta l'ultimazione del servizio, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DEC.
2. Il DEC procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, accertato il rispetto di tutte le condizioni contrattuali, redige il Certificato di ultimazione del servizio e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
3. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DEC come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice. Il mancato rispetto di questo

termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità, che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente capitolato.
5. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione del servizio (o dalla conclusione dei servizi di piccola entità), l'appaltatore dovrà sgomberare le aree di lavoro e provvedere, con personale idoneo, alla loro pulizia completa e radicale. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà provvedere d'ufficio, rivalendosi sull'appaltatore come previsto nell'articolo delle penali del presente capitolato.

45. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 al Codice, il presente servizio è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

CAPO 10. NORME FINALI

46. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l'appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (se presente) e il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza

necessità di declaratoria.

47. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XI/1751 del 17/06/2019;
 - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
2. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

48. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ (applicazione sospesa con DELIBERAZIONE N° XII/2388 Seduta del 28/05/2024)

49. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all'art. 18 del Codice e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

50. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Aler di

tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Aler e dall'appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Aler.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.

ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI.